



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2023/2024

Comunicato Ufficiale n° 12 del 2 Agosto 2023

1. COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

DOMANDE DI FUSIONE - MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Si informa che la F.I.G.C. ha ratificato le richieste di Fusione e mutamento di denominazione sociale proposte dalle società di seguito elencate:

FUSIONE

(917482) A.S.D. COMPENSORIO ARCHI CALCIO (RC) *con* (914999) A.S.D. MELICUCCO CALCIO (RC)
dando origine a **(962040) ANR MELICUCCO CALCIO di MELICUCCO (RC)**

(955407) A.S.D. CITTA DI SOVERATO (CZ) *con* (949897) A.S.D. GASPERINA 2018 (CZ)
dando origine a **(962019) ANR CITTA DI SOVERATO di SOVERATO (CZ)**

(948224) A.S.D. ALTOMONTE (CS) *con* (953804) A.S.D. CITTA DI ACRÌ 2020 (CS)
dando origine a **(922825) ANR ALTOMONTE RC di ALTOMONTE (CS)**

(936408) A.S.D. SAN GIORGIO 2012 (RC) *con* (946256) A.S.D. VIRTUS ROSARNO (RC)
dando origine a **(922750) ANR VIRTUS ROSARNO di ROSARNO (RC)**

(952556) A.S.D. MAGNAGRECIA ACADEMY ARDORE (RC) *con* (931369) A.S.D. RAVAGNESE CALCIO (RC)
dando origine a **(922748) ANR ACADEMY ARDORE di ARDORE (RC)**

(947845) U.S.D. CINQUEFRONDESE (RC) *con* (947705) A.S.D. PRO PELLARO (RC)
dando origine a **(922715) ANR PRO PELLARO di REGGIO CALABRIA (RC)**

(952769) A.S. MANGONE CALCIO (CS) *con* (921201) A.S.D. REAL MONTALTO CALCIO (CS)
dando origine a **(922718) ANR MANGONE CALCIO 2011 di MANGONE (CS)**

(952338) A.S.D. LA BIZANTINA C.R. (CS) *con* (930100) A.S.D. ROSSANESE (CS)
dando origine a **(922648) ANR ROSSANESE di CORIGLIANO-ROSSANO (CS)**

MUTAMENTO DI DENOMINAZIONE SOCIALE

Matricola	Vecchia denominazione		Nuova denominazione	
948396	A.S.D.	APS FRALE	A.S.D.	FRALE
610079	A.S.D.	COTRONEICACCURI	A.S.D.	COTRONEI CALCIO
949825	A.S.D.	INGCO CETRARO CALCIO A 5	A.S.D.	DUELLE FUTSAL CETRARO
955431	A.S.D.	JONICA SIDERNO 1980	A.S.D.	CITTA DI SIDERNO
936948	A.S.D.	NEW ACADEMY SG	A.S.D.	ACRI ACADEMY
73166	N.S.D.	PROMOSPORT	A.S.D.	SAMBIASE 2023
953803	A.S.D.	REAL FONDO GESU CROTONE	A.S.D.	AEK CROTONE
58807	A.S.D.	REGGIOMEDITERRANEA	A.S.D.	REGGIO RAVAGNESE 1960
938612	ASD	SAMBIASE CALCIO 1923	A.S.D.	PROMOSPORT LAMEZIA

Allegati

Si rimettono in allegato i seguenti Comunicati Ufficiali pubblicati dalla F.I.G.C.:

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A FIGC inerente l'autorizzazione alla designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale "Under 19" e del Campionato "Under 18", relative alla stagione sportiva 2023/2024;

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A FIGC inerente la modifica del comma 1bis dell'art. 40, delle N.O.I.F.;

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A FIGC inerente le modifiche all'art. 46, del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri;

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A FIGC inerente la manifestazione di interesse alla nomina di Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paraolimpico e Sperimentale;

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A FIGC inerente la precisazione del punto 9), del Comunicato ufficiale n. 39/A della F.I.G.C. del 20 luglio 2023, relativo agli Oneri Finanziari della stagione Sportiva 2023/2024, in ordine alle tasse di iscrizione dei Campionati giovanili delle Categorie Allievi Regionali e Allievi Provinciali maschili Calcio a 11.

2. COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

3. COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti di autorizzazione a designare il quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei Campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale “Under 19” e del Campionato “Under 18” relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega stessa;
- visto lo Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di autorizzare la designazione del quarto ufficiale Arbitro in occasione delle gare della fase finale della Coppa Italia Dilettanti di Eccellenza, di quelle di spareggio-promozione tra le seconde classificate nei campionati di Eccellenza, nonché delle gare di finale della fase nazionale del Campionato Juniores Regionale “Under 19” e del Campionato “Under 18”, relative alla stagione sportiva 2023/2024, con costi arbitrali a carico della Lega Nazionale Dilettanti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- ritenuto opportuno modificare il comma 1bis dell'art. 40 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di modificare il comma 1bis dell'art. 40 delle N.O.I.F. secondo l'allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori	Art. 40 Limitazioni del tesseramento calciatori
<p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori/calciatrici. Il calciatore e la calciatrice che si iscrivono nell'albo degli allenatori professionisti o se conseguano la qualifica di arbitro decadono dal tesseramento e non possono più tesserarsi quale calciatore, fatto salvo, in tale ultima ipotesi, il rilascio di nulla osta ad un nuovo tesseramento quale calciatore/calciatrice rilasciato da parte della Società cui il/la richiedente era vincolato/a all'atto dell'assunzione della qualifica di arbitro.</p>	INVARIATO
<p>1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età.</p>	<p>1 bis. Le limitazioni al tesseramento come arbitro di cui al precedente comma non si applicano ai calciatori tesserati con Società associate alla Lega Nazionale Dilettanti o al Settore per l'attività giovanile e scolastica, che al termine della stagione sportiva, cioè al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto.</p>
<p>1 ter. Gli arbitri, con doppio tesseramento, non possono essere impiegati nella direzione di gare relative ai gironi delle competizioni in cui sia presente la Società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p>	INVARIATO

<p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali dirigenti o calciatori/calciatrici solo per la società per la quale prestano attività di tecnico e, se non svolgono tale attività, possono richiedere il tesseramento quali calciatori/calciatrici per qualsiasi società. I calciatori/calciatrici non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori/calciatrici.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>3. Il tesseramento di giovani calciatori/calciatrici che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore/calciatrice.</p>	<p>INVARIATO</p>
<p>3 bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico. Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori/calciatrici sopra indicati dovranno pervenire entro il 31 dicembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore/calciatrice decadrà dal tesseramento d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.</p> <p>Salvo quanto previsto all'art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo</p>	<p>INVARIATO</p>

<p>per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore/calciatrice che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	
<p>4. I calciatori/calciatrici non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe e delle Divisioni di calcio femminile. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.</p>	INVARIATO
<p>5. Possono essere tesserati i calciatori/calciatrici residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori/calciatrici provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.</p>	INVARIATO
<p>6. Le società che disputano i Campionati organizzati in ambito professionistico possono tesserare liberamente calciatori/calciatrici provenienti o provenuti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza. Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori/calciatrici cittadini di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.</p>	INVARIATO
<p>7. ABROGATO</p>	INVARIATO
<p>7. bis ABROGATO</p>	INVARIATO

8. ABROGATO	INVARIATO
9. ABROGATO	INVARIATO
10. ABROGATO	INVARIATO
11. I calciatori e le calciatrici residenti nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, a quelli italiani.	INVARIATO
11 bis. ABROGATO	INVARIATO
12. I calciatori e le calciatrici con cittadinanza sammarinese sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.	INVARIATO

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 50/A

Il Consiglio Federale

- nella riunione del 24 luglio 2023;
- ritenuto opportuno, d'intesa con l'Associazione Italiana Arbitri, modificare l'art. 46 del Regolamento dell'AIA;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

h a d e l i b e r a t o

di approvare le modifiche all'art. 46 del Regolamento dell'Associazione Italiana Arbitri, secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

REGOLAMENTO A.I.A.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
<p style="text-align: center;">Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p> <p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che non abbiano ancora compiuto il diciottesimo anno di età al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, e salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza.</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciottesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che rinunci al tesseramento con la società calcistica dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciotto anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 46 Arbitri effettivi calciatori</p> <p>1. Possono essere inquadrati con la qualifica di arbitro effettivo anche i calciatori tesserati con società associate con la Lega Nazionale Dilettanti e con il Settore per l'attività giovanile e scolastica, che, al termine della stagione sportiva, ossia al 30 giugno, non abbiano ancora compiuto il diciannovesimo anno di età e, se titolari di un rapporto di lavoro sportivo, siano stati autorizzati dalla società con la quale hanno stipulato il contratto, salvo eventuali ulteriori deroghe concordate tra l'AIA, la FIGC e le Leghe ed Enti di competenza;</p> <p>2. L'arbitro effettivo calciatore, al compimento del diciannovesimo anno di età, perde la qualifica e cessa di appartenere all'AIA, salvo che, in assenza di un rapporto di lavoro sportivo in essere, rinunci al tesseramento con la società calcistica con le modalità previste dalle norme federali, dandone comunicazione scritta al Presidente della Sezione di appartenenza prima del compimento dei diciannove anni.</p> <p>3. Gli arbitri effettivi calciatori hanno l'obbligo di comunicare all'OT di appartenenza ogni provvedimento di squalifica, sospensione o inibizione irrogato nei propri confronti da organi disciplinari della FIGC; in conseguenza della irrogazione dei suddetti provvedimenti disciplinari all'arbitro è fatto divieto di svolgere attività tecnica per il periodo corrispondente alla durata del provvedimento disciplinare con decorrenza dalla data del Comunicato Ufficiale. Nell'ipotesi di squalifica a giornate la durata del divieto è di sette giorni per ogni giornata di squalifica.</p>

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 51/A

Manifestazione interesse nomina Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale

Il Presidente Federale

- attesa la necessità di nominare il Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale;
- ritenuto opportuno acquisire le candidature alla carica di Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale attraverso una manifestazione di interesse;
- dato atto che i requisiti per la nomina a Giudice Sportivo Nazionale sono individuati dall'art. 35, comma 1, dello statuto della F.I.G.C., ed il relativo possesso sarà verificato dalla Commissione Federale di Garanzia;
- considerato che la nomina di Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale sarà effettuata dal Consiglio Federale della F.I.G.C. su proposta del Presidente Federale

COMUNICA

coloro i quali hanno interesse ad essere nominati Giudice Sportivo per le Competizioni Nazionali della Divisione Calcio Paralimpico e Sperimentale possono presentare la propria candidatura entro il termine del **21 agosto 2023 ore 19:00**, attraverso la compilazione in modalità telematica del modello disponibile online all'indirizzo web <https://events.penguinpass.it/room/GSN-DCPS>

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A

In relazione al punto 9), del Comunicato Ufficiale n. 39/A del 20 luglio 2023, relativo agli Oneri Finanziari della Stagione Sportiva 2023/2024, si precisa che le tasse di iscrizione ai Campionati del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica degli Allievi Regionali maschili calcio a 11 e degli Allievi Provinciali maschili calcio a 11 devono intendersi riferite alle categorie Under 17 e Under 16.

PUBBLICATO IN ROMA IL 31 LUGLIO 2023

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina